



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 92 DEL 03/04/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE (SENZA NOME) IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 3-1C-1A DI VIA LUIGI GAINOTTI E DELLA FASCIA DI TERRENO SOTTOSTANTE - PARTICELLE RIPORTATE AL CATASTO TERRENI SEZIONE B FOGLIO 36 MAPPALE 814 E SEZIONE B FOGLIO 36 MAPPALE 736.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 24/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva a seguito di richiesta di intervento da parte dei Vigili del Fuoco nei pressi di Via Gainotti causa crollo muro di contenimento strada pedonale senza nome su terreno privato;
- in sede di sopralluogo personale d'ufficio poteva constatare il crollo, in due punti, del muro di contenimento sottostante la strada pedonale nei pressi dei civici 3 – 1C – 1A di Via Luigi Gainotti, causando il riporto di pietre e terra nella fascia di terreno sottostante, identificabile con le particelle catastali ai terreni Sezione B foglio 36 mappale 814 e Sezione B foglio 36 mappale 736. Il tratto di strada in oggetto era già stato interdetto mediante nastro segnaletico dai VVF intervenuti.

Vista la possibilità di ulteriori evoluzioni del crollo, di concerto con i Vigili del Fuoco, si disponeva nell'immediato sul posto verbalmente e, successivamente, con atto prot. 0147009.U del 26/03/2025 dell'Ufficio Pubblica Incolumità:

- l'interdizione di tratto di strada pedonale interessata dal crollo e fascia di terreno sottostante la strada oggetto di dissesto nelle particelle riportate al catasto terreni Sezione B Foglio 36 Mappale 814 e Sezione B Foglio 36 Mappale 736.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0150670.I del 28/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 24/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0147009.U del 26/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in data 24/03/2025 - e con la citata nota prot. 0147009.U del 26/03/2025 – l'interdizione con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza seguite da parte di tecnico abilitato, a:

- tratto di strada pedonale interessata dal crollo e fascia di terreno sottostante la strada oggetto di dissesto nelle particelle riportate al catasto terreni Sezione B Foglio 36 Mappale 814 e Sezione B Foglio 36 Mappale 736.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE DI TRATTO DI STRADA PEDONALE (SENZA NOME) IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 3-1C-1A DI VIA LUIGI GAINOTTI E DELLA FASCIA DI TERRENO SOTTOSTANTE - PARTICELLE RIPORTATE AL CATASTO TERRENI SEZIONE B FOGLIO 36 MAPPALE 814 E SEZIONE B FOGLIO 36 MAPPALE 736.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1: INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA AREE INTERDETTE: STRADA PEDONALE E TERRENI PRIVATI (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)